



NEWSletter

enti locali

02

a cura della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia
tel. 041-2795910-5914



Importanti modifiche per le gestioni associate tra Comuni e per le Province

Approvato DL 95 del 6 luglio 2012

L'approvazione del Decreto Legge n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato lo scorso 6 luglio sulla Gazzetta Ufficiale n. 157, introduce importanti modifiche alla vigente disciplina in materia di obbligatorietà di gestioni associate delle gestioni associate.

Non si tratta semplicemente di proroghe delle scadenze fissate per i Comuni per dare attuazione agli obblighi di gestione associata, anche se devo rimarcare come il costante mutare della normativa non agevoli di certo il lavoro di chi opera nel decentramento. Mi scuso anche per l'uso reiterato in questa mia nota di verbi ipotetici, necessari, per altro, a causa di una incertezza di cui, come Regione, non siamo di certo responsabili; ciò non di meno mi auguro comunque di fare cosa utile nel ricostruire lo scenario più plausibile a seguito della nuova norma.

La logica alla quale sembra essersi ispirato il legislatore statale è quella di armonizzare le norme succedutesi negli ultimi due anni dopo che, con l'articolo 14 del Decreto Legge 78 del 2010, è stata introdotta l'obbligatorietà della gestione associata per tutti i comuni di ridotte dimensioni demografiche. Come noto, il successivo intervento, sempre tramite decretazione d'urgenza, di ulteriori disposizioni in materia di gestioni associate, ha introdotto una disciplina speciale per i comuni con popolazione sino a mille abitanti.

Il Decreto Legge 95 del 2012 sembra voler proprio ovviare alle ombre e alle difficoltà di raccordo tra la disciplina dettata dall'art. 14 del D.L.78 del 2010 per i comuni tra i mille e i 5.000 abitanti, per i quali l'obbligo di gestione associata concerne le funzioni fondamentali e deve esser realizzato tramite ricorso a unioni e/o convenzioni, e quella dettata dall'articolo 16 del D.L.138 del 2011 che, per i Comuni sino a mille abitanti prevede che la gestione associata debba riguardare tutte le funzioni e i servizi e realizzarsi, in via prioritaria, attraverso una forma particolare di Unione.

Con il Decreto Legge 95 del 2012, il Legislatore sembra tornare sui passi, dettando una disciplina generale applicabile a tutti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (3.000 per quei comuni appartenenti o appartenuti alle comunità montane). La disciplina speciale, prevista per i Comuni sino a mille abitanti non viene meno: semplicemente la gestione associata di tutte le funzioni e servizi comunali per il tramite della unione di cui all'articolo 16 del citato D.L.138, diviene una semplice opzione. **Sarà, quindi, il comune a valutare se preferisca gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali tramite unione o convenzione** o, viceversa, gestire per il tramite dell'unione di cui all'art. 16, tutte le funzioni e i servizi. La disciplina speciale per i comuni sino a mille abitanti viene mantenuta solo quale opzione secondaria.

Il D.L. 95 interviene anche sulla individuazione delle **funzioni fondamentali**. Nella disciplina ora novellata il richiamo alla elencazione delle funzioni fondamentali, disposta, in via provvisoria, tramite richiamo all'art. 42 della Legge delega 42 del 2009, lasciava aperti molti quesiti circa quali esse, concretamente, fossero. Il D.L. 95 innova l'elenco delle funzioni fondamentali, che risulta ampliato, grazie alla modifica del comma 27 dell'articolo 14 del D.L. 14 del 2010.

Di estremo interesse anche la previsione, **all'articolo 20 di disposizioni per favorire la fusione di comuni** e razionalizzazione dell'esercizio di funzioni comunali.

Un cenno va fatto anche alla **tempistica**: la gestione associata di almeno **tre delle funzioni fondamentali dovrà essere realizzata alla data del 1° gennaio 2013, mentre al 1° gennaio 2014 dovranno essere gestite in maniera associata tutte le funzioni fondamentali**. Vi è, quindi, una dilazione temporale per permettere ai comuni di avviare in maniera accorta e consapevole le forme di gestioni maggiormente congeniali per realizzare risultati in termine di efficienza, efficacia e risparmi di spese.

Per i comuni con popolazione fino a mille abitanti che dovessero optare per le unioni ex art. 16 D.L. 138, il primo termine utile viene **fissato al 6 gennaio 2013, data entro la quale dovranno presentare la proposta di aggregazione alla Regione**.

Importante, infine, ricordare la novellazione dell'art. 32 del Testo Unico Enti Locali, realizzata dal D.L.95, con la quale, tra l'altro, viene introdotta l'Unione di Comuni montani:

Si tratta delle Unioni costituite in prevalenza da comuni montani e che, oltre a poter assumere la denominazione di Unione di Comuni montani, possono esercitare le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna.

Il Decreto Legge 95 interviene con disposizioni che riguardano i comuni. Ma non solo. Importanti anche le disposizioni che riguardano le Province. Anche in esse, così come in quelle riguardanti i Comuni, il legislatore statale sembra operare un ripensamento rispetto a quanto già disposto in precedenza. L'articolo 17, del D.L. 95, rubricato "soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni", introduce una

disciplina volta a realizzare una selezione tra quelle province destinate alla soppressione o, meglio, all'accorpamento, e quelle che, viceversa, da tale disciplina non saranno interessate.

Entro il 16 luglio prossimo il Consiglio dei ministri dovrà determinare, con apposita deliberazione, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province facendo riferimento alla dimensione territoriale e alla popolazione residente in ciascuna provincia. Ma già il D.L. 95 evidenzia che, sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una di quelle province indicate dall'art. 18, comma 1, ovvero quelle la cui soppressione è correlata alla contestuale istituzione delle città metropolitane.

Dopo avere tratteggiato le novità di maggiore rilievo per quanto concerne le gestioni associate dei Comuni e le Province, introdotte dal D.L. 95, è necessario interrogarsi sui rapporti tra la normativa statale e quella regionale introdotta con L.R. 18 del 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La normativa regionale non si pone in conflitto con quella statale. Sono però necessarie alcune operazioni di raccordo tra le novità introdotte nella disciplina nazionale e quanto previsto dalla L.R. 8 del 2012, in particolare sotto il profilo della tempistica.

La L.R. 18 introduce un processo concertato tra Regione e comuni volto a realizzare ad un piano di riordino territoriale. I Comuni obbligati alla gestione associata devono, previo invito della Regione, presentare, entro 60 giorni, presentare le proposte di gestione associata. Come già evidenziato, il D.L. 95 introduce norme che attualmente sono in corso di conversione, di estrema importanza per le scelte di gestione associata che devono essere effettuate dai Comuni. Si pensi, ad esempio, alla nuova elencazione delle funzioni fondamentali, o alla previsione delle Unioni di Comuni Montane.

È, quindi, opportuno attendere che tali norme, ora contenute in un Decreto Legge, trovino certezza tramite la conversione in legge. Pertanto, il processo di riordino regionale, previsto dalla L.R. 18 del 2012, già avviato nella sua fase informativa e conoscitiva potrà trovare compimento solo dopo la conversione del D.L.95 del 2012. Diversamente, i comuni si troverebbero a dover operare delle scelte in un clima di incertezza normativa.

La conversione del D.L. 95 sembra dovrà avvenire in tempi estremamente celeri. Questo tempo sarà utile per i comuni obbligati alla gestione associata per valutare quali siano le scelte più opportune.

Una volta che il D.L. 95 verrà convertito in legge, la Regione procederà con l'invito a tutti i comuni obbligati a presentare la proposta di aggregazione e sarà il primo passo per un dare avvio a un riordino territoriale ormai imminente.

Roberto Ciambetti



Assessorato Regionale al Bilancio e agli Enti Locali.